



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO - Nota della Commissione Formazione

Generalità

IL **REGOLAMENTO** per l'aggiornamento della competenza professionale (*Bollettino Ufficiale Ministero Giustizia n.13 del 15/07/2013*) ha attuato l'**art. 7 del DPR n.137/2012**.

L'**Obbligo di aggiornamento professionale** riguarda **esclusivamente** gli ingegneri iscritti che svolgono la "**professione**" ai sensi dell'articolo 1, lettera a, D.P.R. n.137/2012.

Per "**professione regolamentata**" si intende:

l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

L'**Obbligo** di aggiornamento decorre **dal 1° gennaio 2014**.

L'**unità di misura** della formazione è il **Credito formativo professionale (CFP)**.

Per poter esercitare la professione è necessario disporre di un **minimo di 30 CFP**.

I CFP si **ottengono** con:

- a) **accredito** iniziale all'iscrizione;
- b) con le **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento di tre tipi**
Precisate nell'allegato A del Regolamento.

Numero di CFP

Ai neo iscritti, all'atto di iscrizione, verranno accreditati **90 CFP**.

Ai già iscritti all'Albo, al 1 Gennaio 2014, sono **accreditati 60 CFP**.

Al termine di ogni anno solare vengono **detratti** per ogni iscritto **30 CFP dal totale accreditato**.

Gli iscritti possono conseguire i CFP in **ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione**.

Fanno eccezione i 5 CFP su "*Etica e Deontologia professionale*", **obbligatori SOLO per i nuovi iscritti**.

Soggetti formatori

I Soggetti formatori sono due:

- a) gli **ORDINI TERRITORIALI degli Ingegneri**; che **non hanno bisogno di essere autorizzati**;
- b) i **SOGGETTI ESTERNI** (associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti) che previa domanda al CNI, secondo le modalità riportate nell'allegato B al Regolamento citato, devono essere autorizzati dallo stesso CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri).

Precisazione in merito al rilascio di CFP sui corsi abilitanti.

I **corsi abilitanti o di aggiornamento obbligatori** (ad esempio per figure previste dal D.Lgs. n.81/2008, come RSPP o Coordinatore per la Sicurezza, e/o per iscrizione Elenchi Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco – D.P.R. n.151) accreditano CFP **esclusivamente** se organizzati dagli Ordini Territoriali degli Ingegneri o da altri soggetti esterni, ma solo se questi ultimi sono stati esplicitamente autorizzati dal CNI.



Precisazione in merito alla formazione non formale svolta nell'anno 2013. Regime Transitorio.

Come riportato all'art. 13 del REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia Anno CXXXIV - Numero 13 - Roma, 15 luglio 2013: *“Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di Crediti Formativi Professionali (CFP) in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso”,* cioè le attività formative svolte nell'anno 2013.

Pertanto, per il conseguimento dei CFP, è riconosciuta parte della formazione svolta nel 2013 e precisamente **solo** le attività formative di apprendimento non formale **erogate ed organizzate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini Territoriali** degli Ingegneri attivi sul territorio nazionale (unici organismi autorizzati *ex lege* per l'assegnazione di CFP).

Precisazione in merito al rilascio di CFP sui corsi abilitanti fatti nel 2013.

I **corsi abilitanti** (ad esempio per figure previste dal D.Lgs. n.81/2008, come RSPP o Coordinatore per la Sicurezza, e/o per iscrizione Elenchi Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco – D.P.R. n.151) **fatti nel 2013** accreditano CFP **esclusivamente** se organizzati dagli Ordini Territoriali degli Ingegneri.

Banca dati e consultazione on line di tutte le offerte di attività di formazione riconosciute.

Presso il CNI è istituita:

- **l'Anagrafe nazionale dei crediti.** L' **Anagrafe** certifica gli obblighi formativi dei singoli iscritti, ed è accessibile a tutti gli Ordini e ai singoli iscritti (per poter verificare i propri CFP; il soggetto formatore consegna ai partecipanti **attestato** e invia all'anagrafe **l'elenco dei partecipanti e CFP rilasciati**).
- **una banca dati**, consultabile *on-line*, di tutte le attività di formazione per **l'apprendimento non formale**, con il corrispondente riconoscimento in termini di CFP, promosse Dagli Ordini Territoriali e dai soggetti autorizzati dal CNI, sull'intero territorio nazionale

La banca dati è consultabile presso l'indirizzo <http://www.formazionecni.it/>

La Commissione Formazione dell'Ordine Ingegneri di Massa Carrara resta a disposizione per rispondere ai quesiti e recepire le istanze degli iscritti.

Si prega inviare le richieste all'indirizzo segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it.

Si evidenzia che sarà attivata quanto prima sul sito web del Ns. Ordine una sezione FAQ riguardante la formazione.